

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE COSTITUITO PRESSO IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto da Codesto Organismo di mediazione e scaricabile dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, nella apposita sezione Mediazione / modulistica.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, precisamente codice fiscale delle parti e dei rispettivi difensori, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento (per il caso di mediazione svolta in modalità telematica), recapito telefonico;
 - b) descrizione dettagliata dei fatti e delle questioni controverse e determinazione chiara e altrettanto dettagliata dell'oggetto della domanda;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore, ai sensi dell'art. 29 DM 150/2023;
 - d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza;
3. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

Nel caso di mediazione delegata, deve essere allegata la copia dell'ordinanza.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente (intendendosi come parte chi ha proposto o ha aderito alla mediazione), la Segreteria rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 2 n.1 del presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, **almeno 3 giorni prima dell'incontro**, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale. Laddove l'adesione non dovesse pervenire nel termine sopra indicato, la segreteria dell'ODM si riserva la possibilità di rinviare per ragioni organizzative il primo incontro di mediazione se vi è il consenso delle altre parti.

In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale, inviandolo all'indirizzo mail precedentemente fornito dalla parte.

6. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 4 che precede.

7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti (intendendosi come parte chi ha proposto o ha aderito alla mediazione), che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e confluite negli atti del procedimento di mediazione, l'accesso è subordinato al consenso della parte che le ha rese ovvero da cui provengono le informazioni.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.
2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art.5 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione e nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 d. lgs. 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
2. La parte impossibilitata a presenziare personalmente può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. L'ODM ed i relativi mediatori non si assumono nessuna responsabilità in ordine alle dichiarazioni rese a verbale dalle parti e dai rispettivi difensori alla suddetta legittimazione a partecipare al procedimento di mediazione e alle eventuali conseguenze sulla validità ed utilizzabilità del verbale in sede giudiziale.
3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

Art. 6 - La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010 la mediazione, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. Se anche una sola parte chiede lo svolgimento della mediazione in modalità telematica, le altre parti pur se intervenute in presenza (cd modalità mista) dovranno munirsi necessariamente di dispositivo di firma digitale ovvero conferire a verbale o su atto separato procura speciale in tal senso al difensore affinché questi sottoscriva digitalmente il verbale anche a nome e per conto della parte. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al comma 5 dell'art.4 del presente regolamento.

4. Al termine del procedimento il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente dell'accordo raggiunto, affinché tutti i partecipanti in successione tra loro sottoscrivano gli atti digitalmente e poi li inoltrino, sempre telematicamente a mezzo posta elettronica certificata, al Mediatore per la sottoscrizione digitale del verbale prima della chiusura del procedimento e per il successivo invio all'Organismo da parte dello stesso Mediatore.

5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto. In tal caso e unilateralmente il mediatore si riserva di aggiornare l'incontro ad altra data.

b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti.). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di registrazione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.

g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria

- h)** Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
- i)** Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
- l)** All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.
- m)** Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori di questo Organismo devono essere avvocati iscritti all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Frosinone. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco dei mediatori di questo organismo è richiesta al mediatore l'esclusiva. In difetto, l'organismo si riserva di cancellare il mediatore dai propri elenchi previa delibera del consiglio direttivo comunicata al mediatore.
4. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e della competenza del mediatore.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 3 comma 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. Se l'Organismo nulla obietta, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato, in caso contrario resta ferma la designazione di cui alla iniziale comunicazione alle parti.

7. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati e documentati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore.
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui al comma 3.
9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
10. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato.
11. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico; in difetto l'organismo si riserva la sua sostituzione.
12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.
13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio

Art. 8 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:
 - a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore o socio, ha interesse nella causa;
 - b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori.
 - d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti.
 - e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche, con riferimento, in particolare, a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense che così dispone: *"1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.*

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni".*

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione, improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato. Quanto dichiarato nelle sessioni separate non può essere né registrato né verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore dovrà assicurare la propria disponibilità per un tempo non inferiore a due ore (fermo restando la durata del primo incontro per un tempo inferiore alle due ore con possibilità anche di aggiornare la seduta a frazioni di ora e a giorni successivi). Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, redigendo relativo verbale.
4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Art.11 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungono un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, prorogabili di ulteriori tre mesi dopo, con accordo scritto delle parti intervenute prima della scadenza.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
 3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
 4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione delle parti che regolarmente invitate sono rimaste assenti al procedimento di mediazione.
 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di mediazione, redatto in formato digitale o analogico, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità.
- In caso di verbale analogico (escluso per la mediazione telematica) questo dovrà essere rilasciato in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. In caso di mediazione telematica, il verbale contenente l'eventuale accordo è redatto in formato digitale ed è sottoscritto digitalmente dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore.
 7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e ne è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
 8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
 9. Se con l'accordo è concluso uno dei contratti o si compie uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per la trascrizione dello stesso le sottoscrizioni dell'accordo dovranno essere autenticate da pubblico ufficiale.

Art. 13. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 14 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità è composta sia dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e sia dalle spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore, secondo le tabelle approvate dal Coa di Frosinone con delibera del 10/11/2023.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento.

5. Gli importi di cui alle tabelle adottate debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, unitamente e contestualmente al deposito del modulo di adesione al primo incontro.

(A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia del valore di € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio, un ulteriore importo di € 120,00 per spese di mediazione, oltre alle spese vive documentate).

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui alle predette tabelle.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati.

8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati come sopra (accordo raggiunto al primo incontro, gli importi versati saranno detratti dalle ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella allegata sub A) D.M. 150/2023).

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui alle predette tabelle.

10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione nonché le ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

11. Per il calcolo delle spese di mediazione si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al DM 150/23.

12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

12bis. L'organismo si riserva il rilascio dei verbali previa verifica del regolare adempimento degli oneri di cui ai punti precedenti.

13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art.15 - Gratuito patrocinio

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, nei casi di cui all'articolo 5 comma 1 del suddetto d. lgs. (mediazione obbligatoria) e si sia raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.